



Provincia
di Pesaro e Urbino

DIREZIONE GENERALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO	
PROT.	- 3 OTT. 2018
	N° 32541
Tit. 002	Cat. 13 Fasc. 2018-21-0

Prot. n°
Cl. 002-13 fascic. 2018-2-0

S.U.A. Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino

Codice AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti): 0000159342

Amministrazione aggiudicatrice Comune di TAVULLIA (PU)

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: APPALTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DELLA RELATIVA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE E DEI SERVIZI CONNESSI ALLA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI E DELLA FORNITURA DI ENERGIA, CON CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 180 D. LGS. N°50/2016 NEL COMUNE DI TAVULLIA (PU)

Aggiudicazione secondo il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Numero gara ANAC: 7145059 - Codice Identificativo gara - CIG 7623741E15

**Vocabolario Comune per appalti pubblici – CPV principale: 50232100-1
Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale**

**È previsto il pagamento della tassa di gara di euro € 140,00 da versare ad
Associazione Nazionale Anti Corruzione ANAC
ai sensi della Delibera ANAC nr. 1300 del 20 dicembre 2017
Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno
2018
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 del 27.01.2018)**



Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando di gara relative ai seguenti punti:

- modalità di partecipazione alla procedura di gara aperta indetta a norma degli art. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione;
- altre ulteriori informazioni inerenti l'appalto per l'affidamento in concessione della Attività di Gestione e Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, della relativa progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi alla riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici e della fornitura di energia, con contratto di partenariato pubblico privato ex art. 180 D. Lgs. n°50/2016 nel Comune di Tavullia (PU) come meglio esplicitato nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, per brevità, CSA).



La Provincia di Pesaro e Urbino in funzione di Stazione Unica Appaltante (nel prosieguo anche Provincia o S.U.A.) incaricata dal Comune di Tavullia, (nel prosieguo anche Comune), ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con determinazione del Responsabile Area Servizi per il Territorio del Comune di Tavullia n. 221 del 04.07.2018 successivamente integrata con determinazione n. 231 dell' 11.07.2018 e secondo le modalità stabilite nella Convenzione sottoscritta dallo stesso Comune e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in data 18.01.2018, indice la presente GARA A PROCEDURA APERTA, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento ventennale in CONCESSIONE dell'attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, della relativa progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi alla riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici e della fornitura di energia, con contratto di partenariato pubblico privato ex Art. 180 D. Lgs. N°50/2016 nel Comune di Tavullia (PU) - CIG 7623741E15.

Le modalità di gara, i requisiti di partecipazione, le modalità di finanziamento, il Capitolato Speciale d'Appalto e le altre ulteriori informazioni sono state approvate con le **determinazioni sopra richiamate, del Responsabile Area Servizi per il Territorio del Comune di Tavullia (PU).**

La concessione è, quindi, affidata in base al **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione della congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

La presente gara è soggetta all'applicazione del **D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.** "Codice dei Contratti Pubblici", del **D.P.R. n. 207/1010** "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per la parte ancora in vigore ex art.216 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. oltreché delle disposizioni previste dal CSA, dagli altri elaborati di progetto, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara e dalle Linee Guida n°9 approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n°318 del 28/3/2018.

L'affidamento e l'esecuzione del presente concessione garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Sono, altresì, rispettati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I. STAZIONE APPALTANTE

Provincia di Pesaro e Urbino

Viale Gramsci n. 4. 61121 Pesaro (PU) – Tel. 0721.3591 – Codice NUTS: ITE31



Profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.pu.it

Punti di contatto: Dott. Stefano Braccioni – Responsabile della P.O. Appalti e Contratti
– tel. 0721.3592348-269-223 – fax 0721.3592539 – e-mail: s.braccioni@provincia.ps.it -
pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it

2.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di TAVULLIA

Via Roma n. 81 – 61010 Tavullia (PU) – C.F. e P.Iva 00360380414 – Tel. 0721/477911
– telefax 0721 476296 - PEC: comune@pec.comuneditavullia.it – - Codice NUTS:
ITE31.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pier Francesco Palatroni - Responsabile
Area Servizi per il Territorio del Comune di Tavullia (PU) - Tel. 0721-477921 – e-mail
palatroni@comuneditavullia.it – Pec: comune@pec.comuneditavullia.it

Amministrazione che stipulerà il contratto di concessione: Amministrazione Comunale
di Tavullia (PU).

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 comma 7 del Codice e degli artt. 24 e seguenti del D.P.R. 207/2010, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - elenco elaborati;
 - relazione generale;
 - relazione tecnica specialistica;
 - calcoli illuminotecnici;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Quadro Economico;
 - Elenco Prezzi Unitari;
 - disciplinare descrittivo e prestazionale;
 - prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
 - elaborati grafici.

Il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/9/2017 per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica e contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 Marzo 2018.

- 2) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale con relativi allegati (All. A – definizioni ed acronimi contenuti nel capitolato; All. B – definizioni ed acronimi contenuti nel



capitolato; All. C – disciplinare tecnico; All. D – documenti componenti i progetti), comprendente anche le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza;

3) Schema di contratto;

- Bando di gara pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n°118 del 10.10.2018

- Disciplinare di gara con i relativi allegati:

Allegato A - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative;

Allegato B – *Linee guida per compilazione modello formulario gara unico europeo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/7/2016 n°3 e Allegato file ESPD REQUEST (Richiesta di DGUE) in formato XML (da utilizzare per la compilazione del DGUE elettronico - obbligatorio dal 18/04/2018)*

- Allegato B1 – Schema soggetti sottoposti al controllo antimafia;
- Allegato C - Modello Scheda di Offerta Economica
- Capitolato Speciale d'Appalto

Publicità di gara

Il bando di gara sarà inoltre pubblicato su:

- G.U.R.I (V Serie Speciale Contratti pubblici nr. 118 in data 10/10/2018)
- n. 2 quotidiani (un quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e un quotidiano a diffusione locale: “Il Resto del Carlino - Edizione Pesaro”);
- profilo di committente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino, www.appalticontratti.provincia.pu.it - link SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE – BANDI;
- sul portale dei Contratti Pubblici della Regione Marche <http://contrattipubblici.regione.marche.it/Servizi-On-line/Servizi-on-line-di-libera-consultazione/Bandi-esiti-ed-avvisi>
- Albo Pretorio del Comune di Tavullia;
- sul sito informatico (SIMOG) presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); nonché, nel rispetto di quanto contemplato all'art. 29 Del D.lgs. n. 50/2016 anche su:
- Amministrazione Trasparente della Provincia di Pesaro e Urbino – all'indirizzo www.provincia.pu.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.

Gli effetti giuridici della gara decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - V Serie Contratti Pubblici.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino mette a disposizione l'accesso libero e incondizionato a tutta la documentazione di gara sul profilo di



committente www.appalticontratti.provincia.pu.it, dal quale è quindi possibile scaricare tutti gli elaborati per la partecipazione.

La suddetta documentazione è inoltre visionabile presso la Provincia di Pesaro e Urbino, Stazione Unica Appaltante, - P.O. Appalti e Contratti - tutti i giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

4. PUNTI DI CONTATTO PER RICHIESTE DI CHIARIMENTI E FORMA DELLE COMUNICAZIONI

4.1. Punti di contatto per richieste di chiarimenti

I chiarimenti inerenti la presente procedura di gara possono essere richiesti, **sempre in forma scritta, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente:**

- **al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Pier Francesco Palatroni – Responsabile Area Servizi per il Territorio del Comune di Tavullia (PU) 0721 477921 – e-mail palatroni@comuneditavullia.it – Pec: comune@pec.comuneditavullia.it**

La proposizione di quesiti da inoltrare agli indirizzi posta elettronica/PEC, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in **lingua italiana**. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni (ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.appalticontratti.provincia.pu.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Con riferimento all'operatore economico richiedente, le istanze di chiarimento devono riportare: la **denominazione, il numero di telefono – fax – indirizzo e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**.

La Stazione Appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente e in forma anonima sul **profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.pu.it** eventuali richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura con le relative **risposte ritenute d'interesse generale per la partecipazione alla gara**.

4.2. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,



l'indirizzo di posta elettronica o strumento analogo, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC provincia.pesarourbino@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Ad eccezione di quanto sopra previsto per le richieste di chiarimenti, la Stazione Unica Appaltante della Provincia ed il Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., provvedono ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente gara all'indirizzo PEC o al numero di fax indicati dal concorrente in sede di gara. Tali comunicazioni sono qualificate da presunzione assoluta di conoscenza da parte del destinatario a fronte del rapporto di corretto esito della trasmissione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate al **Responsabile Unico del Procedimento**; diversamente la Stazione Unica Appaltante ed il Comune declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

5. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio è unico e indivisibile per area geografica in quanto riguardante un singolo territorio comunale di estensione relativamente ridotta, inoltre la realizzazione del servizio, la progettazione e l'esecuzione dell'opera, pur essendo prestazioni tra loro differenti, non sono indipendenti: la fattibilità del servizio alle condizioni individuate dal progetto non può prescindere dalla progettazione e realizzazione degli interventi ivi previste, venendo a mancare altrimenti, il presupposto per una procedura di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 180 del Codice.



Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Importo totale annuale della concessione: € 199.349,00 così suddiviso:

Voce	Importo al netto dell'IVA
Spesa stimata per l'energia elettrica	€ 63.286,00
Spesa stimata per la gestione	€ 20.472,00
Spesa stimata per la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata e la manutenzione straordinaria conservativa	€ 34.682,00
Rata annuale ammortamento lavori e spese tecniche iniziali	€ 78.438,00
Importo TOT annuo a base di gara	196.878,00
Rata annuale ammortamento oneri della sicurezza per i lavori iniziali	€ 1.327,00
Oneri annuali della sicurezza per le attività di gestione e manutenzione	€ 1.144,00
Importo annuo oneri della sicurezza	€ 2.471,00
Importo TOT annuo	€ 199.349,00

L'importo TOT a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ed è l'importo su cui dovrà essere applicato il ribasso.

L'importo degli oneri della sicurezza **non è soggetto a ribasso.**

Come si evince dal quadro economico, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente Disciplinare e dal Capitolato Speciale d'Appalto, la concessione è finanziata con fondi di bilancio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera**, calcolati sulla base delle tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16 del Codice che sono pari ad **€ 598.047,00 (per 20 anni)**

6. – VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO – CATEGORIE DEI SERVIZI E DEI LAVORI E DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO.

Il valore economico della concessione costituito, ai sensi dell'art. 167 del Codice, dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo per la completa e perfetta esecuzione del servizio e dei lavori come da oneri evidenziati dal presente capitolato e per tutta la sua durata temporale (20 anni) è quantificato in **€ 3.986.980,00** al netto dell'IVA.



	Vocabolario principale	Descrizione	Importo
Oggetto principale	50232100-1	Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale	€ 2.391.680,00
	50232000-0	Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori	
	65310000-9	Erogazione di energia elettrica	
Oggetti complementari	50232110-4	Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica	€ 1.595.300,00
	71323100-9	Servizi di progettazione di sistemi elettrici	

Importi

Importo totale della concessione: € 3.986.980,00 così suddiviso (per 20 anni):

Voce	Importo al netto dell'IVA
Spesa stimata per l'energia elettrica	€ 1.265.720,00
Spesa stimata per la gestione	€ 409.440,00
Spesa stimata per la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata e la manutenzione straordinaria conservativa	€ 693.640,00
Rata annuale ammortamento lavori e spese tecniche iniziali	€ 1.568.760,00
Importo TOT a base di gara	3.937.560,00
Rata annuale ammortamento oneri della sicurezza per i lavori iniziali	€ 26.540,00
Oneri annuali della sicurezza per le attività di gestione e manutenzione	€ 22.880,00
Importo oneri della sicurezza	€ 49.420,00
Importo TOT	€ 3.986.980,00

Categorie dei servizi

I servizi oggetto del presente capitolato si connotano quali servizi facenti parte dei settori ordinari ovvero settore diverso da quello del gas, dell'energia termica, dell'elettricità, dell'acqua, dei trasporti, dei servizi postali e dello sfruttamento dell'area geografica ovvero dei servizi previsti dagli articoli 140 e ss del Codice.

Categorie dei lavori



I lavori di manutenzione agli impianti, i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, sono classificati nella categoria prevalente di opere **OG 10**.

Si individuano le seguenti parti di cui si compone l'insieme delle opere:

Descrizione	Categoria	Qualificazione	Classifica
Manutenzione, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione	OG 10 (Prevalente)	SI	III [^]

Duvri

In merito all'appalto del presente affidamento non è necessario redigere il Duvri ai sensi dell'art.26 comma 3 Bis del D. Lgs. N°81/2008, pertanto gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero non sussistendo rischi interferenti da valutare.

Durata e decorrenza dell'appalto

La durata della concessione è stabilita in **anni Venti (20)** con effetto dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto: da tale data pertanto, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del Concessionario previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

7. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla presente gara gli **operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, nonché gli **operatori economici stabiliti in altri Stati membri**, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti indicati nell'art.45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

7.1. Imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative

Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..



7.2 Raggruppamenti temporanei di imprese

I Raggruppamenti temporanei sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. d), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei che non si sono ancora costituiti. In tal caso l'**offerta** deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti e deve essere presentata contemporaneamente una dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici in cui devono essere specificate:

- le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;
- l'indicazione dell'impresa capogruppo (mandataria);
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

La costituzione formale del Raggruppamento temporaneo può quindi avvenire successivamente all'aggiudicazione del servizio pur se prima dell'inizio del servizio stesso.

Per quanto concerne la costituzione e la disciplina del raggruppamento temporaneo si rinvia a quanto stabilito dall'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

Alle imprese che presentano offerta in raggruppamento è preclusa la partecipazione in forma singola o in altro raggruppamento, per la stessa gara.

Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell'art. 2359 del CODICE CIVILE, è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell'impresa controllante che dell'impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

7.3 Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane

I Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della Legge n. 422/1990 e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i., ed i consorzi tra imprese artigiane, di cui alla legge n. 443/1985, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tali consorzi sono tenuti ad indicare, **in sede di offerta**, per quali consorziati il consorzio concorre.



7.4 Consorzi stabili

I Consorzi stabili sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, **in sede di offerta**, per quali consorziati il consorzio concorre.

7.5 Consorzi ordinari di concorrenti

I Consorzi ordinari sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte di consorzi ordinari che non si sono ancora costituiti. In tal caso l'**offerta** deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario di concorrenti e deve essere presentata contemporaneamente una dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici in cui devono essere specificate:

- le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;
- l'indicazione dell'impresa capogruppo (mandataria);
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

La costituzione formale del consorzio può quindi avvenire successivamente all'aggiudicazione del servizio pur se prima dell'inizio del servizio stesso.

Per quanto concerne la costituzione e la disciplina dei consorzi ordinari di operatori economici si rinvia a quanto stabilito dall'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

7.6 Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. f), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 48 del medesimo Decreto. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il



contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7.7 Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. g), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 48 del medesimo Decreto.

7.8 Divieti di partecipazione

Ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale



qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Per lo stesso articolo, è fatto divieto ai consorziati, per i quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) concorrono, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o anche in forma individuale.

7.9 Disposizioni generali

Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che risultino tra loro in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o in altra relazione, anche di fatto, se tale relazione comporta l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale.

I concorrenti non possono partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, né partecipare in forma individuale se hanno presentato offerta anche in associazione o consorzio.

Qualora, in qualunque momento della procedura, si accertasse che il concorrente si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 80 commi 1, 2 4 e 5 – per atti compiuti od omessi prima o durante la procedura – opererà l'immediata esclusione dello stesso.

L'esclusione sarà altresì disposta nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 o in qualsiasi altro caso di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

I concorrenti eventualmente ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzati dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici possono concorrente alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, nonché dall'art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



Qualunque sia la forma di partecipazione scelta dal concorrente, dovranno essere rispettati e posseduti i requisiti di idoneità professionale – di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale indicati rispettivamente ai punti 8.3 – 8.4 e 8.5 del presente disciplinare.

La violazione di una qualunque delle disposizioni sopra indicate, anche da parte di uno solo dei concorrenti che partecipano in forma aggregata, determinerà l'esclusione dell'intero raggruppamento/consorzio.

Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell'impresa controllante che dell'impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui al punto precedente in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione.

8.1. Requisiti di carattere generale

I requisiti di carattere generale devono essere dichiarati nella parte III del D.G.U.E

Ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell'ulteriore normativa vigente in materia, costituiscono motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara:

1. la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per uno dei seguenti reati:
 - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli art.ii 416 e 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli art.ii 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli art.i 2621 e 2622 del Codice Civile;
 - c. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;



- d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e. delitti di cui agli art. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del CODICE PENALE, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. n. 109/2007 e s.m.i.;
 - f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. n. 24/2014;
 - g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interdittiva, sono stati emessi nei confronti dei seguenti soggetti:

- titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art. 33 del D.P.R. n. 313/2002) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo



documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 del Codice di Procedura Penale e art. 24 del D.P.R. 313/2002).

Ai sensi dell'art. 80, comma 4 e seguenti, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiscono altresì motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara:

3. la commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;
5. lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o l'essere in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6. l'essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico, che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati.

Tra questi rientrano:

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;



il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

7. la determinazione, con la propria partecipazione, di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;
8. una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
9. la presenza di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
10. il presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
11. l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel Casellario Informatico;
12. l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
13. la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge n. 55/1990;
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
14. la mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 sul diritto dei lavoratori disabili, ovvero la mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
15. la mancata denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, quando l'operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La suddetta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla



pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

16. il trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
17. il trovarsi nelle condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001;

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

18. il trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001;

I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione;

19. il trovarsi nelle condizioni di cui all'art.48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

L'esclusione è disposta in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 19.

Nelle situazioni di cui al precedente punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di



reato, o di cui ai precedenti punti da 4 a 16, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, non può avvalersi della possibilità prevista al precedente capoverso nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai precedenti punti da 3 a 16 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

Le cause di esclusione di cui ai precedenti punti da 1 a 16 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura di gara e nell'eventuale affidamento di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede legale oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).



8.2. Criteri di selezione

I criteri di selezione sono da dichiarare nella parte IV - del D.G.U.E

L'operatore economico deve soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- requisiti di idoneità professionale;
- requisiti di capacità economica e finanziaria;
- requisiti di capacità tecniche e professionali.

8.3. Requisiti di idoneità professionale (parte IV sezione A del DGUE)

Ai fini della sussistenza dei **requisiti di idoneità professionale**, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono:

1. essere iscritti nel **registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per le categorie di attività oggetto della presente gara.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., deve essere presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo. In tale caso è necessaria la presentazione di copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l'operatività del concorrente nel settore oggetto della presente gara;

Gli operatori economici con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 83 e 49 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

In particolare, al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Nel caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o GEIE. i requisiti di iscrizione di cui al precedente punto 1 devono essere posseduti:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate o in costituendo raggruppamento o consorziate/consorziande o GEIE;



b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima qualora abbia soggettività giuridica.

In caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane o di consorzio stabile i requisiti di iscrizione di cui al precedente punto 1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate come esecutrici.

Per la comprova dell'iscrizione in Registri e Albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCPass, il concorrente deve inserire la relativa documentazione nel sistema AVCPass.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCPass.

8.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria (parte IV sezione B del DGUE)

I concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria, devono:

- Presentare **n. 2 (due) Dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o intermediari finanziari** autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, rilasciate in data non anteriore a trenta giorni dalla presentazione dell'offerta, attestante la capacità economica e finanziaria e la solvibilità del concorrente in relazione al valore della gara e contenente:
 - i dati identificativi dell'Istituto che emette la dichiarazione ed i dati autorizzativi che legittimano l'Istituto al rilascio della dichiarazione secondo le norme vigenti;
 - l'espressa dichiarazione di affidabilità del concorrente (o componente di un eventuale R.T.I. o consorzio), che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi.

Tale requisito di capacità economica e finanziaria dovrà essere comprovato, ai sensi dell'art.86, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e dell'allegato XVII parte I ivi richiamato, mediante idonee dichiarazioni bancarie.

N.B.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, il requisito di capacità economico-finanziaria di cui sopra dovrà essere posseduto complessivamente, fermo restando che il mandatario possieda il requisito in misura maggioritaria e quindi risulti in possesso di due dichiarazioni mentre la/le mandante/i possieda/no ognuna almeno una dichiarazione rilasciata da istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 (art 83 comma 8 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 così come coordinato con il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017).

- di aver conseguito, in ciascuno degli ultimi tre esercizi, un **fatturato globale minimo annuo (vedi art, 83 c. 4 lett. a) D.50/2016)** riferito a ciascuno degli ultimi tre anni esercizi finanziari disponibili (triennio 2015/2016/2017), pari a €.



5.000.000,00 compreso un **fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito a ciascuno degli ultimi n°3 esercizi finanziari non inferiore ad €. **1.000.000,00** (per settore di attività si intendono servizi di manutenzione d' impianti di illuminazione stradale, comprensivi dei servizi di manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori ed erogazione di energia elettrica,

Tale capacità dovrà essere comprovata, ai sensi dell'art.86, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e dell'allegato XVII parte I ivi richiamato, mediante dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto degli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività del concorrente, nella misura in cui le informazioni su tale fatturato siano disponibili. (Per la prova di tale requisito la Stazione Appaltante potrà richiedere copia dei bilanci o estratti di bilancio del periodo interessato approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa; o fatture o, comunque, altra documentazione fiscale ritenuta idonea).

Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Tale richiesta di un fatturato globale minimo annuo e fatturato specifico minimo annuo è motivata, ai sensi dell'art. 83, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, dalla particolarità e dalle caratteristiche dei servizi oggetto di concessione, nonché dall'entità complessiva dell'appalto che necessita di una capacità economica rapportata al valore economico della concessione al fine di selezionare un operatore economico affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale per garantire il suo regolare svolgimento.

L'entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara senza pregiudicare in alcun modo la concorrenza.

8.5. Requisiti di capacità tecnica e professionale (parte IV[^] Sez. C e D del DGUE)

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio: servizi /forniture analoghi a servizio di gestione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica di importo complessivo minimo pari a quello di gara.



Tale capacità dovrà essere comprovata, ai sensi dell'art.86, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e dell'allegato XVII parte II lettera a), ii) ivi richiamato, **mediante un elenco dei principali servizi effettuati senza demerito negli ultimi tre anni (2015-16-17) con indicazione dei rispettivi importi, tipologia di servizi espletati, date e destinatari, pubblici o privati.**

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- *originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- *originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, i **requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa** di cui sopra **dovranno essere posseduti complessivamente**, fermo restando che il mandatario possegga i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria.(art. 83 comma 5 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 così come coordinato con il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017).

b) Tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità) con le seguenti qualifiche:

b.1 un progettista illuminotecnico che:

- o non sia nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice;
- o sia iscritto all'ordine degli ingegneri / architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della L. 4/2013,
- o abbia svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore / associato / dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione / riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare;
- o non sia dipendente né abbia in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/ commercializzi / pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o tele-gestione degli impianti ovvero, nel caso in cui risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o tele-gestione, non utilizzi in alcun modo tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di



realizzazione / riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che

- l'apparecchio rientri nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell'impianto rientri nella classe IPEA* A++, se prima del 31/12/2020;
- l'apparecchio rientri nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell'impianto rientri nella classe IPEA* A3+, se prima del 31/12/2025
- l'apparecchio rientri nella classe IPEA* 4+ e la realizzazione dell'impianto rientri nella classe IPEA* A4+, se prima del 1/1/2026;

La comprova del requisito è fornita mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ...) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. Il concorrente dovrà inoltre fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni con relativa attestazione del committente.

Le imprese attestata SOA per prestazioni di sola esecuzione devono dimostrare i requisiti di cui sopra attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta.

Le imprese attestata per prestazioni di progettazione ed esecuzione devono dimostrare i requisiti di cui sopra attraverso il proprio staff tecnico di progettazione.

b.2 Un energy manager regolarmente iscritto allo specifico Albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive.

c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma **UNI EN ISO 9001:2008** nel settore EA 28, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

d) Possesso di valutazione di conformità delle proprie **misure di gestione ambientale** alla norma **UNI EN ISO 14001:2004** nel settore EA 28 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di: impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

e) Possesso di attestazione in corso di validità di cui all'art. 84 del Codice, **in categoria OG 10 classifica III**, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata. La comprova del requisito è fornita mediante attestazione SOA nelle categorie e classifiche richieste.

f) Possesso di valutazione di conformità delle proprie **misure di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro** alla norma **BS OHSAS 18001:2007** nel settore EA



28 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di: impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro alla norma BS OHSAS 18001:2007.

g) Possesso di certificazione ISO 50001:2011 per l'attività di gestione impianti di pubblica illuminazione e di impianti semaforici.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro alla norma ISO 50001:2011.

h) Possesso di certificazione SA 8000:2008 per l'attività di progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di: impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro alla norma SA 8000:2008.

i) Essere una ESCO (società di servizi energetici) certificata UNI CEI 11352:2014.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità alla norma UNI CEI 11352:2014.

j) Dichiarazione che il 100% dell'energia elettrica impiegata nel servizio, sia proveniente da fonte rinnovabile certificata da Ente Italiano o Internazionale.

8.6. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di rete, Geie.

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.



Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.3** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 8.4** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 8.4** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **8.5 lett. a)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto **8.5 lett. b) (relativamente al progettista)** è posseduto dal soggetto che eseguirà il servizio di progettazione, mentre l'**energy manager** potrà essere unico e dovrà essere posseduto dal soggetto che si occupa della gestione degli impianti.

Il requisito di possesso di certificazione di qualità di cui al precedente punto **8.5 lett. c)** è posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

I requisiti di cui ai precedenti punti **8.5 lett d), f), g), h), i)** sono posseduti dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto **8.5 lett. e)** è posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE secondo le prestazioni da eseguire per la quota di esecuzione indicata, così come disciplinato dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

La dichiarazione di cui al precedente punto **8.5 lett. j)** deve essere resa dal raggruppamento nel suo complesso.

8.7 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e Consorzi Stabili.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.



Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.3** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8.8. Avvalimento

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che disciplina l'istituto dell'avvalimento. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento, le imprese ausiliarie **dovranno compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste nella parte II sezione A e B, nella parte III, nella parte IV e nella parte VI.**

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione amministrativa contenuta nella busta A.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.



Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Le relative dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle stesse, qualora risultino mendaci, potranno derivare le conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo decreto.

In ogni caso di dichiarazioni mendaci, inoltre, la stazione appaltante, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, provvederà ad escludere il concorrente, ad escutere la garanzia e a trasmettere gli atti all'Autorità di Vigilanza per le eventuali sanzioni previste. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

8.9.Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, possono essere



sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



9. DICHIARAZIONI, VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI

9.1. Dichiarazioni

Le istanze, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, i certificati e ogni altro documento presentato dal concorrente in sede di gara devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

L'autenticazione delle copie di atti e documenti deve essere ottenuta con le modalità previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o documento sia conforme all'originale (art.19 del decreto citato).

Le istanze e le dichiarazioni di cui al primo capoverso, sono sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

La Stazione Appaltante ha predisposto i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, se ne consiglia l'utilizzo al fine di ridurre al minimo le eventuali esclusioni dalla gara per irregolarità.

31

9.2. Verifica delle condizioni di partecipazione

La verifica della sussistenza delle condizioni di partecipazione (possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario) avviene, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Anticorruzione con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare devono registrarsi al sistema AVCpass e acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara assieme alla documentazione amministrativa.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Provincia si riserva la possibilità di effettuare le verifiche in via documentale.

9.3. Falsità in atti e dichiarazioni mendaci

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del decreto citato). Pertanto, qualora l'esito delle verifiche delle condizioni di partecipazione non confermi le dichiarazioni del concorrente, quest'ultimo è escluso dalla gara con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 76.



10. ESECUZIONE DELL'APPALTO

10.1. Penali

Per quanto concerne le penali, si rinvia all'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto.

10.2. Requisiti particolari di esecuzione

Per l'esecuzione del contratto non sono richiesti requisiti particolari di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

10.3. Subappalto

I servizi in concessione dovranno di norma essere eseguiti direttamente dall'aggiudicatario e il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016.

In particolare si evidenzia che:

- l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto,
- il concorrente, pena la mancata autorizzazione al subappalto, dovrà indicare in maniera dettagliata nella parte II sezione D del DGUE i servizi che intende subappaltare e se trattasi di operatore economico che non sia microimpresa, piccola e media impresa dovrà indicare la terna dei subappaltatori, che dovranno compilare il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella parte II sezione A e B, nella parte III, nella parte IV e nella parte VI.
- Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto,
- non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.

10.4 Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

Nell'esecuzione dell'appalto l'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (art.30, comma 3, del decreto citato), ivi compreso il Decreto 28 Marzo 2018 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica" pubblicato in GURI il 28 Aprile 2018.

10.5 Sopralluogo obbligatorio



Il sopralluogo è **obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79 comma 2** del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata **al Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Pier Francesco Palatroni - Responsabile Area Servizi per il Territorio del Comune di Tavullia (PU) - Tel. 0721-47792 - e-mail palatroni@comuneditavullia.it - Pec: comune@pec.comuneditavullia.it** e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente - recapito telefonico - recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le **ore 13:00 del giorno 31 OTTOBRE 2018**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno **3 (TRE)** giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune di Tavullia (PU) rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La **mancata allegazione** del certificato rilasciato dal Comune di Tavullia (PU) attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Si precisa che:

il sopralluogo deve essere effettuato dal titolare o dal rappresentante legale munito



di atto che ne comprovi la qualifica e documento identificativo ovvero da personale dipendente munito di apposita delega del titolare o del rappresentante legale, di atto che comprovi la qualifica di entrambi i soggetti nonché di documento identificativo di entrambi i soggetti ovvero da un procuratore munito di procura notarile e documento identificativo. A mero titolo esemplificativo gli atti a comprova possono essere: visura camerale, contratto di lavoro, busta paga...;

▪ nessuno potrà effettuare il sopralluogo per più di una impresa partecipante pena l'esclusione di tutti i concorrenti coinvolti.

Al termine del sopralluogo sarà rilasciata specificata attestazione da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa.

N.B.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

10.6 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto di **€ 3.986.980,00** *ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice* e precisamente di importo pari ad **€ 79.739,60 (euro Settantanovemilasettecentotrentanove/60)** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;



- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso IBAN IT09 A030 6968 6801 00000046010 (indicando il versante e la causale: "Cauzione procedura aperta per la Concessione della Gestione dell'attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, della relativa progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi alla riqualifica degli stessi e della fornitura di energia, con contratto di partenariato pubblico privato ex Art. 180 D. Lgs. n°50/2016 nel Comune di Tavullia (PU) - CIG 7623741E15).
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
- Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) avere **validità per 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 5) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.



La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).



È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.7 Pagamento contributo a favore di A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (EURO Centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è affidato ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 35 (comma 1 lett. d) , 60 (procedura aperta), 95 (criteri dine dell'appalto) comma 3 lett. a), 97 (offerte anormalmente basse) comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero mediante procedura aperta, seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con **esclusione delle offerte in aumento** e valutazione della congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ammissibile e valida, se ritenuta dalla Stazione Appaltante conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono autorizzate varianti ai sensi dell'art. 95, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'aggiudicazione è effettuata previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della sussistenza dei seguenti presupposti:



- conformità dell'offerta ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel disciplinare di gara e nei documenti di gara;
- provenienza dell'offerta da un offerente che non è escluso ai sensi dell'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che soddisfa i criteri di selezione fissati nel disciplinare di gara ai sensi dell'art.83 del medesimo decreto;
- soddisfazione dell'offerta degli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Sono considerate **inammissibili**, ai sensi dell'art.59 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le offerte:

- a. in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b. che non hanno la qualificazione necessaria;
- c. il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Fermo restando quanto previsto all'art.83 comma 9, del D. Lgs. n°50/2016 sono considerate **irregolari**, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art.83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, in mancanza, l'incompletezza e ogni altra **irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all'art. 85 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e tecnica**, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Sono inoltre **escluse** le offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento o riferite ad offerta relativa ad altra gara o in variante.



12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto é aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi [la Stazione appaltante, ai sensi dell'art.95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la Stazione Appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento del punteggio complessivo]

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI
OFFERTA TECNICA	Max 80
OFFERTA ECONOMICA	Max 20
TOTALE	100

12.1. Offerta Tecnica ed Offerta Economica

12.1.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Il progetto complessivo del presente appalto dovrà essere articolato secondo lo stesso ordine degli elementi di valutazione tecnica di cui al presente Disciplinare.

N.B.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di tipo economico con riferimento all'offerta presentata.

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione valutatrice ad esito dell'esame dei progetti presentati sino ad un punteggio massimo attribuibile di **80 punti**.



Il progetto gestionale organizzativo deve sviluppare chiaramente gli elementi e sub-elementi che saranno oggetto di valutazione come segue:

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Studio puntuale dello stato di fatto dell'impianto	10	1.1	Rilievo ed analisi della situazione esistente	5		
			1.2	Analisi energetica impianto esistente	5		
2	Risparmio energetico	26	2.1	Validità dell'offerta tecnica	8		
			2.2	Tipo di tecnologia e dei materiali proposti per il conseguimento del risparmio	8		
			2.3	Entità del risparmio energetico		10	
3	Adeguamento normativo e innovazione tecnologica	14	3.1	Validità tecnica degli interventi proposti per l'adeguamento normativo	7		
			3.2	Validità tecnica degli interventi proposti per l'innovazione tecnologica	7		
4	La gestione e la manutenzione, l'erogazione del servizio e qualità e livelli del servizio – progetto gestionale e manutentivo	14	4.1	Qualità servizio di call center	2		
			4.2	Validità del modello organizzativo dedicato all'erogazione dei servizi oggetto di gara	2		
			4.3	Misure di gestione ambientale, sicurezza e qualità adottate	2		
			4.4	Qualità e completezza del piano di manutenzione	2		
			4.5	Sistema informativo e gestionale	2		
			4.6	Qualità e livelli del servizio	2		



N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
			4.7	Struttura logistica dedicata per l'erogazione dei servizi oggetto di gara	2		
5	Migliorie offerte a costo zero	10	5.1	Migliorie offerte a costo zero	10		
6	Tempo di esecuzione dei lavori	3	6.1	Tempo di esecuzione dei lavori iniziali negli impianti di illuminazione		3	
7	Valore del piano preliminare dell'illuminazione pubblica comunale	3	7.1	Qualità e completezza del piano preliminare dell'illuminazione pubblica e comunale	3		
	Totale	80			67	13	0

Il progetto tecnico gestionale, deve consistere in una relazione tecnico illustrativa del progetto di realizzazione del servizio il più possibile chiara ed esaustiva per ogni elemento della proposta e dovrà articolarsi nel rispetto dell'ordine dei sopra descritti 7 criteri di valutazione ed essere corredato di un cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti. Tale progetto, dovrà obbligatoriamente essere predisposto secondo le modalità indicate **al punto 14** del presente Disciplinare di gara.

12.1.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare

12.1.3 Criteri di valutazione dell'Offerta Economica

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.



N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	fornitura energia elettrica, gestione complessiva degli impianti, manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata preventiva e la manutenzione straordinaria, lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti	17
5	Listino DEI	3
Totale		20

12.1.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio della Offerta Economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la [selezionare una delle formule di seguito indicate]:

Formula "bilineare"

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

12.1.5 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;



- Cni* = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;
Pa = peso criterio di valutazione *a*;
Pb = peso criterio di valutazione *b*;
.....
Pn = peso criterio di valutazione *n*.

Riparametrazione: Al fine di evitare rischi di possibili alterazioni della concorrenza i punteggi attribuiti non saranno oggetto di alcuna operazione di riparametrazione.

Soglia di sbarramento: per poter accedere alla fase successiva relativa all'offerta economica, il concorrente dovrà ottenere un punteggio complessivo **pari ad almeno 48,00/80**. Pertanto il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporterà la mancata apertura dell'offerta economica.

Per il calcolo di tutti i punteggi verranno utilizzati due decimali arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

In caso di parità di punteggio tra le offerte si procederà ad aggiudicare la gara all'offerente che avrà conseguito il maggior punteggio per la qualità tecnica. Nel caso di parità di punteggio della qualità tecnica si applicherà l'art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove nessuno dei concorrenti che hanno presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti aderisca all'invito della Commissione di formulare un'offerta economica migliorativa, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Si precisa altresì che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per le quali la documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte medesime non dovessero essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati.

L'offerta è irrevocabile e s'intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il periodo necessario all'Ente per addivenire all'aggiudicazione della gara. In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, l'amministrazione aggiudicatrice riterrà valido quello a lei più favorevole.

Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l'una sia aggiuntiva o sostitutiva dell'altra, sarà considerata valida soltanto l'offerta più favorevole per l'amministrazione concedente.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la Stazione Unica Appaltante e l'Amministrazione Comunale si riservano la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora ritengano che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.



NB: Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo e/o l'applicazione delle penalità di cui all'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Non sono ammesse offerte in DIMINUIZIONE rispetto agli importi posti a base di gara, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto della concessione.

L'offerta economica verrà valutata al netto di Iva.

Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo non potrà essere sanato con la procedura di soccorso istruttorio, nel rispetto dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.-

12.2 Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta deve pervenire, pena l'esclusione, in plico chiuso idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e, comunque, in modo da garantire l'integrità del plico stesso senza che sorga dubbio alcuna sulla sua eventuale manomissione, contenente la Documentazione Amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, al seguente indirizzo: **S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) - Provincia di Pesaro e Urbino - P.O. Appalti e Contratti - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro entro il termine perentorio delle**

ORE 12.00 DEL GIORNO 15 NOVEMBRE 2018

Le offerte devono essere inoltrate a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero postacelere, ovvero mediante consegna a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (che rilascerà apposita ricevuta).

Si precisa sin da ora che oltre detto termine nessuna altra offerta è considerata valida anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti e che non è consentita, in sede di gara, la presentazione di nuova offerta.

Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo lo stesso non pervenisse in tempo utile, la Provincia non si assume responsabilità alcuna e l'offerta sarà esclusa. **Non fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.**



Nessun rimborso è previsto a favore dei concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla presente gara.

Il plico, pena l'esclusione, deve recare all'esterno:

1. l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, e-mail e P.IVA (in caso di raggruppamenti sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento, con specificazione dei ruoli di mandatario e mandante);
2. l'indicazione relativa all'oggetto della gara: **APPALTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DELLA RELATIVA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE E DEI SERVIZI CONNESSI ALLA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI E DELLA FORNITURA DI ENERGIA, CON CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 180 D. LGS. N°50/2016 NEL COMUNE DI TAVULLIA (PU) CIG 7623741E15**
3. la dicitura **"NON APRIRE"**.

Il plico deve contenere, pena l'esclusione, le seguenti **buste**, distinte, chiuse, sigillate e controfirmate nei lembi di chiusura, (nel caso in cui il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del CODICE CIVILE o in una qualsiasi relazione anche di fatto con altro partecipante alla gara e di avere formulato l'offerta, deve presentare anche una separata **busta D** con la dicitura "Documenti ex art. 80 del Codice Contratti") recanti all'esterno la dicitura di identificazione richiesta e precisamente:

- **"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- **"BUSTA B - OFFERTA TECNICA**
- **"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA**

Le buste "A", "B" e "C" devono, pena l'esclusione, essere chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e, comunque, presentate in modo tale da garantire l'integrità delle buste stesse senza che sorga dubbio alcuna sulla loro eventuale manomissione.

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i



concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente deve inserire nella busta "Busta A - Documentazione Amministrativa" la seguente documentazione:

1. **un'unica Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative al D.G.U.E.**, pena l'esclusione, redatta in conformità al contenuto del modello Allegato



A al presente disciplinare, **redatta in bollo da €. 16,00** e indirizzata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta:

- a. in caso di partecipazione in forma singola, dal legale rappresentante del concorrente;
- b. in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, già costituito o da costituire, dai rappresentanti legali di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o aggregata che partecipa alla gara;
- c. in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori indicati come esecutori dell'appalto;
- d. in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.



La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi di legge ovvero, in alternativa, deve essere allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Qualora l'istanza fosse sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o in copia conforme oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

2. Documento di gara unico europeo (per brevità DGUE) di cui all'art. 85 del D.

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pena l'esclusione, consistente in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di soddisfare i criteri di selezione di cui all'art.83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., redatta in conformità allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, secondo le indicazioni sotto riportate.

Il DGUE a partire dal 18 aprile 2018 deve essere predisposto esclusivamente in formato elettronico.

Modalità di compilazione del DGUE

Per compilare il DGUE in formato elettronico è necessario collegarsi presso il seguente indirizzo <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>

Successivamente

- dove è scritto "Chi è a compilare il DGUE?", selezionare "Sono un operatore economico";

comparirà la dicitura "Che operazione si vuole eseguire?", selezionare "Importare un DGUE";

- caricare il file ESPD Request (richiesta di DGUE) messo a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante allegato alla documentazione di gara (il file è denominato "espd-request" ed è in formato XML);

- selezionare il Paese del compilatore;

- procedere con "AVANTI"

Il DGUE dovrà quindi essere compilato a schermo, in ogni sua parte, scaricato in formato PDF, sottoscritto in firma digitale dai soggetti di cui al precedente punto 1), registrato su idoneo supporto informatico (pendrive – CD-rom) e inserito nella Busta A - Documentazione Amministrativa.



Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. Il modo più semplice di procedere, è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Ovviamente, è possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (ad esempio, copia - incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc, tablet, server...) dell'operatore economico precedente.

L'operatore economico che partecipa **per proprio conto** e che **non fa affidamento** sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa **per proprio conto** ma che **fa affidamento** sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva, insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti (cfr. **avvalimento** - parte II, sezione C) per ciascuno dei soggetti interessati.

Gli operatori economici che partecipano con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono presentare un DGUE distinto per ciascun operatore partecipante e recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono presentare DGUE compilati, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel DGUE deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto

Si evidenzia, per una corretta compilazione, che nella **parte II sezione B** devono essere indicate le generalità complete (**nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale**) di **tutti i soggetti in carica e cessati indicati all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.** ivi compresi i procuratori e gli institori.

Si precisa, infine, che, pur trattandosi di gara di importo non superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si richiede cortesemente di attenersi alla disciplina concernente le **informazioni antimafia** di cui al D. Lgs. n. 159/2011. A tal fine è dedicata la **parte III sezione D**, nel cui riquadro è necessario indicare i soggetti previsti dagli artt. 85 e 91 del decreto richiamato. **Le**



generalità devono essere indicate in maniera completa comprendendo data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale.

Nello specifico l'operatore economico deve indicare i soggetti di cui allo schema Allegato B1 al presente disciplinare secondo la propria forma giuridica. A mero titolo esemplificativo e al fine di facilitare la lettura dello schema:

se il concorrente è un'impresa individuale, devono essere indicati i nominativi sia del titolare sia del direttore tecnico (se previsto) nonché dei loro familiari conviventi maggiorenni;

se il concorrente è una società in nome collettivo, devono essere indicati i nominativi sia di tutti i soci sia del direttore tecnico (se previsto) sia dei membri del collegio sindacale (se previsti) nonché dei loro familiari conviventi maggiorenni.

Le generalità devono essere indicate in maniera completa comprendendo data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale. In particolare qualora siano presenti familiari conviventi maggiorenni dovrà essere esplicitato il soggetto di riferimento (ad esempio: Tizio nato a _____ il _____ residente in _____ () via _____ n. _____ CF _____ in qualità di _____ - familiari conviventi: Caio nato a _____ il _____ CF _____ in qualità di _____).

Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- *DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;*
- *dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;*



- *dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;*
- *originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;*
- *PASSOE dell'ausiliaria;*
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- *dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.*

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

- *la sezione A per dichiarare il possesso del **requisito relativo all'idoneità professionale** di cui al paragrafo n. 8.3 del presente disciplinare;*
- *la sezione B per dichiarare il possesso del **requisito relativo alla capacità economico-finanziaria** di cui al par. n. 8.4 del presente disciplinare;*
- *la sezione C per dichiarare il possesso del **requisito relativo alla capacità professionale e tecnica** di cui al par. 8.5 del presente disciplinare;*
- *la sezione D per dichiarare il possesso del **requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale** di cui al par. 8.6 del presente disciplinare.*

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:



- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nota Bene

Per maggiori informazioni sul DGUE si rinvia al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 05/01/2016 e alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016 n°3.

3. Garanzia provvisoria dell'importo di €. 79.739,60 (euro Settantanovemilasettecentotrentanove/60) pari al 2% del del prezzo base, pena l'esclusione, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente, predisposta secondo le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria comunale sul c/c corrispondente al seguente codice IBAN: **IT IT 09 A030 6968 6801 00000046010** (indicando il versante e la causale: "Cauzione procedura aperta per la Concessione dell'attività di Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, della relativa progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi alla riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici e della fornitura di energia, con contratto di partenariato pubblico privato ex Art. 180 D. Lgs. n°50/2016 nel Comune di Tavullia (PU) - CIG 7623741E15) o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune.

La **garanzia fideiussoria** a scelta dell'offerente:

- a. **PUÒ** essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa,
- b. **DEVE** essere predisposta sulla base delle schede tecniche contenute nell'allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive **12 gennaio 2018 nr. 31**, pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**



16/L del 10.04.2018 - Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 83 del 10/04/2018 – Serie Generale.

- c. **DEVE** avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta.
- d. **DEVE** prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del CODICE CIVILE, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- e. **DEVE individuare come beneficiario il Comune di TAVULLIA – Via Roma n°81 61010 Tavullia (PU) – C.F. e P.Iva 00360380414 –**
- f. in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, DEVE essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.
- g. in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, DEVE essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE.

La garanzia fideiussoria può essere prodotta anche in formato digitale nel rispetto delle seguenti modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) ovvero mediante alternativamente:

53

1. la diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante;
2. la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Alla luce del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

L'importo della garanzia, del suo eventuale rinnovo e della garanzia definitiva è ridotto delle percentuali previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se l'operatore economico, in sede di offerta, dichiara di voler fruire di tali benefici, dimostri il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;



La garanzia provvisoria presentata dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre quella dei non aggiudicatari sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione con l'atto con cui si comunica l'aggiudicazione stessa.

4. **Dichiarazione di impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni**, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui alla scadenza di validità della garanzia provvisoria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione; in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE, pena l'esclusione).
5. **Dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria ovvero in caso di garanzia provvisoria presentata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, **a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione; in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE, pena l'esclusione).

Tale dichiarazione non è richiesta se il concorrente è una micro, piccola o media impresa ovvero un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario costituiti esclusivamente da tali imprese (art. 93 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016).

6. **Attestazione, pena l'esclusione, dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 140,00** (gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono versare il contributo entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte.) dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 65, della Legge n. 266 del 23/12/2005, nella misura prevista dall'art.2 della delibera ANAC n. 1377 del 21.12.2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 21.02.2017 della medesima Autorità e secondo la procedura di seguito descritta. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>).

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del



protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

La mancata presentazione della ricevuta di pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/20176 a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento nei termini è causa di esclusione dalla gara in relazione al lotto per cui non è stato versato il contributo.

7. PASSOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**) di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subbaltatrice;

L'operatore economico, al fine di permettere alla Provincia di verificare le condizioni di partecipazione attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici utilizzando il sistema AVCPass con le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 111 del 20 dicembre 2012, deve produrre la stampa del documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE).



Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPOE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico".

È pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara e registrarsi obbligatoriamente al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute ai fini dell'ottenimento del PassOE.

- 8) **Certificazioni della qualità e relativa documentazione** in corso di validità relativa alle attività nel settore oggetto della presente concessione e rilasciata dai soggetti accreditati, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n.50/2016 **dettagliatamente indicate al punto 8.5 del presente Disciplinare.**
- 9) **Attestato di sopralluogo obbligatorio** rilasciato dal Comune di Tavullia (PU).
10. **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

56

10.1 In caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, una **dichiarazione di intenti** sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento e con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che indichi:

- a. l'intenzione di costituirsi in raggruppamento (e la tipologia del raggruppamento prescelto) o consorzio o GEIE con l'indicazione del soggetto mandatario e dei mandanti;
- b. l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- c. l'impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d. la quota di partecipazione al raggruppamento;
- e. il dettaglio delle prestazioni o parti di esse che ogni soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio intende eseguire.

10.2. In caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, la scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento e statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato quale mandatario secondo quanto indicato all'art.48, commi 12 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e una **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato e con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000, contenente:



- a. l'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento;
- b. l'indicazione dettagliata delle prestazioni o parti di esse che ogni soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio intende eseguire.

10.3 In caso di consorzi stabili o consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane l'atto costitutivo e una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico consorziato e con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'indicazione delle parti delle lavorazioni che ogni consorziato intende eseguire.

Documentazione richiesta dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente intenda far ricorso all'istituto dell'**avvalimento**.

Si evidenzia che qualora la suddetta documentazione fosse sottoscritta da un **procuratore**, il concorrente deve altresì allegare, **pena l'esclusione**, apposita documentazione a comprova, quali visura camerale ovvero atto notarile (in originale o copia conforme all'originale).

10.4 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

10.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

10.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di



organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda modello Allegato A al presente disciplinare.

11. Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, delle persone che sottoscrivono l'Istanza di partecipazione, il D.G.U.E., L'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica.

N.B. Il documento di identità del sottoscrittore andrà inserito una sola volta, in allegato alla istanza di partecipazione e non sarà necessario inserirlo negli altri documenti nei quali fosse eventualmente/ richiesto e/o richiamato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare, nei confronti dei concorrenti, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara mediante l'acquisizione dei relativi certificati e tramite accertamenti d'ufficio. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara, all'incameramento della



cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Tali verifiche saranno effettuate anche nei confronti dell'aggiudicatario e qualora quanto dichiarato in sede di gara non corrisponda a quanto risulta dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio dalla Provincia, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Si fa presente che in caso di dichiarazioni non veritiere troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.P.R. n. 445/2000.

N.B.

La documentazione amministrativa, pena l'esclusione, non deve contenere alcuna indicazione di tipo economico con riferimento all'offerta presentata.

14. BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) il Piano gestionale;
- b) il Progetto ESECUTIVO degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che dovrà essere redatta secondo le indicazioni di seguito riportate.

Piano gestionale

Il piano dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione proposto con riferimento al modello organizzativo e gestionale adottato, nonché l'utilizzo di supporti informatici.

In tale piano la ditta dovrà descrivere le modalità di espletamento del servizio richiesto, l'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di reperibilità e di pronto intervento ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio proposto, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative che la ditta utilizzerà qualora le venisse aggiudicato l'appalto.

Nella stesura del piano la ditta dovrà considerare tutte le richieste riportate agli articoli 2, da 13 a 20 e da 22 a 26 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del suo Allegato C (Disciplinare tecnico).

Nel piano dovranno altresì essere descritte le misure di gestione ambientale che l'operatore si impegna ad applicare durante la fornitura del servizio.

Il documento presentato dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 25 fogli (ovvero in 50 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; per le tabelle il carattere può essere non inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici e i fogli intercalari di separazione. La produzione di un documento di maggiori dimensioni non verrà preso in considerazione.



Progetto ESECUTIVO degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici

Il progetto ESECUTIVO degli interventi di Progetto ESECUTIVO degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici, dovrà essere composto dai documenti indicati nell'Allegato D (Documenti componenti i progetti) al capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il documento presentato dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 25 fogli (ovvero in 50 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti: per le tabelle il carattere può essere non inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici, i fogli intercalari di separazione, gli elaborati grafici, il computo metrico (non estimativo), schede tecniche, calcoli illuminotecnici, il cronoprogramma e le prime indicazioni per i piani della sicurezza. La produzione di un documento di maggiori dimensioni non verrà preso in considerazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

60

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma leggibile:

1. dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell'operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
2. dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

La proposta progettuale deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni facciata; qualora sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e sia numerata con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina.

N.B.

Nella busta "B" contenente l'offerta tecnica, l'operatore economico dovrà dichiarare e indicare quali parti specifiche del progetto presentato costituiscano segreti tecnici o commerciali e pertanto sono da secretare per un eventuale accesso agli atti e per quali specifici motivi.



In caso di assenza di indicazioni la Stazione Appaltante avrà facoltà a concedere l'accesso di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le sottoscrizioni devono essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al Raggruppamento.

La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo un'adeguata valutazione, comporterà l'esclusione dell'offerta mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto, l'Ente si riserverà di richiedere l'integrazione della documentazione, 85, comma 5, primo periodo del Codice

N.B. L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non deve contenere alcuna indicazione di tipo economico con riferimento all'offerta presentata.

15. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente deve inserire, pena l'esclusione, nella busta "**Busta C - Offerta Economica**":

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato C) al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) sconto offerto sull'importo a base di gara suddiviso in sconto offerto per la fornitura di energia elettrica, per la gestione complessiva degli impianti, per la manutenzione (ordinaria, programmata preventiva e straordinaria) e per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti. Tali sconti saranno applicati sugli importi che concorrono a dare quello a base di gara al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Gli sconti dovranno essere espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza si terrà valido il valore che risulta più conveniente per l'Amministrazione. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- b) sconto offerto sul Listino dei Prezzi DEI per l'esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dall'Amministrazione;
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

La busta dovrà altresì contenere:

- e) Computo Metrico Estimativo degli interventi;
- f) Quadro economico;



- g) Piano Economico Finanziario (non necessariamente asseverato) comprovante l'equilibrio economico e finanziario della gestione: tale Piano sottoscritto dal legale rappresentante o dal Procuratore dell'operatore economico concorrente, non sarà oggetto di attribuzione di punteggio da parte della Commissione giudicatrice, ma tale documento sarà allegato e costituirà parte integrante del contratto di concessione.

Dovrà inoltre essere dichiarata:

- la validità dell'offerta per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.
- l'aver tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di assicurazione e previdenza dei lavoratori;
- l'applicazione al personale coinvolto nell'esecuzione dei servizi in concessione di condizioni retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di riferimento dell'appalto per tutta la durata del contratto

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere avrà valore quella più conveniente per il Comune.

L'offerta economica dovrà sottoscritta con firma leggibile e apposta per esteso:

- dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente singolo;
- in caso di costituendo raggruppamento o consorzio, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del futuro raggruppamento;
- in caso di raggruppamento o consorzio già costituito, dal legale rappresentante rispettivamente del mandatario o del consorzio.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

L'offerta economica non potrà presentare correzioni valide se non controfirmate e, qualora fosse composta da più fogli, dovrà essere sottoscritta in ciascun foglio.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Non sono ammesse offerte pari o in diminuzione, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto della concessione o varianti.

L'offerta economica verrà valutata al netto di Iva.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

L'offerta economica non può presentare correzioni valide se non controfirmate e, qualora fosse composta da più fogli, deve essere sottoscritta in ciascun foglio.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Le irregolarità dell'offerta economica non sono sanabili.



16. APERTURA DELLE OFFERTE

16.1 Apertura delle offerte

L'apertura delle offerte avverrà presso la sala "Giuseppe Mari" nella sede della Provincia di Pesaro e Urbino Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro alle ore **9.00 del giorno 22 NOVEMBRE 2018.**

Eventuali rettifiche al giorno e ora indicati saranno rese note mediante pubblicazione sul profilo di committente anche sino al giorno antecedente la data indicata.

In tale seduta vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso sul profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.pu.it almeno 24 ore prima della data fissata

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso sul profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.pu.it almeno 24 ore prima della data fissata

In tale seduta pubblica il **Seggio di gara, istituito ad hoc (Linee Guida ANAC n. 3/2016)** procederà:

- alla verifica della corretta e regolare presentazione dei plichi, inviati dai concorrenti,
- all'apertura dei plichi e alla verifica della presenza e della regolare chiusura delle buste A - B - C,
- all'apertura delle buste A - Documentazione Amministrativa e alla verifica della conformità della documentazione amministrativa ivi contenuta a quanto richiesto nel presente disciplinare e del possesso delle condizioni di partecipazione in capo ai concorrenti al fine della loro ammissione alla gara sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate,
- attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio,
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice.

La Stazione Appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal Seggio di gara alla Commissione giudicatrice: custodirà la documentazione di gara nella cassaforte custodita presso l'Ufficio del Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti della Stazione Appaltante.



Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la Stazione Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

17 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

18 - APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, **in seduta pubblica**, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione,



che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'**offerta tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 20. (Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto).

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19. (Verifica di anomalia delle offerte).

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La verifica di anomalia delle offerte sarà effettuata secondo il procedimento previsto dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e dalle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.



Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

Non si darà luogo alla verifica di anomalia qualora sia stato ammesso alla gara un unico concorrente.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Il verbale di aggiudicazione non tiene luogo del contratto ai sensi dell'art. 88 del Regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n.827, e, pertanto, la nascita del vincolo giuridico avverrà al momento della stipula formale del contratto nei termini previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

20 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.



Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso delle condizioni di partecipazione di cui sopra.

La comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art.76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ancorché sospesa nell'efficacia per la suddetta verifica, sarà immediatamente efficace nei confronti dei controinteressati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).

La stipulazione del contratto avverrà decorsi i termini di cui all'art. 32, commi 8 e seguenti, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa presentazione della documentazione all'uopo necessaria, tra cui il deposito delle spese contrattuali ivi compresi i diritti di segreteria, l'imposta di bollo e di registro, la costituzione della garanzia definitiva e quant'altro verrà richiesto dal Comune.

La sottoscrizione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa con firma digitale e direttamente con il Comune di Tavullia (PU).

Si informa, ai sensi dell'art.209, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.205 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono devolute alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Pesaro.

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 si precisa che l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di autorizzare l'inizio delle prestazioni oggetto del presente appalto anche in pendenza della stipula del contratto.



La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Ai fini della stipula del contratto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. n.159/2011 in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della documentazione Antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.



L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Informazioni riguardanti le sedute pubbliche nonché le relative convocazioni

Si invita a prestare attenzione al fatto che, qualora il numero degli operatori economici ammessi a partecipare alla gara sia elevato tale da non permettere l'invio nei termini previsti, delle comunicazioni mediante fax o pec tramite il sistema operativo in possesso della Stazione Appaltante, tutte le informazioni riguardanti le sedute pubbliche della Commissione di gara nonché le relative convocazioni saranno tempestivamente pubblicate sul profilo di committente. Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Partecipazione alle sedute pubbliche di gara

Alle sedute pubbliche potranno partecipare tutti i soggetti interessati.

Tuttavia per ciascun operatore economico concorrente (inteso quale soggetto singolo o R.T.I. o Consorzio) sarà dato atto nel verbale di gara della presenza di un solo rappresentante, il quale, a seguito di esibizione del documento di identità e degli atti a comprova della propria qualifica, avrà diritto di parola e potrà chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. Si specifica che per rappresentante si intende il titolare (se ditta individuale) o il legale rappresentante (se società o cooperativa) o il direttore tecnico o il soggetto che esibisca una procura o una delega idonee a comprovare la propria legittimazione a presenziare in nome e per conto del concorrente.

Gli altri soggetti interessati potranno presenziare senza diritto di parola.

21. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

21.1 Avvertenze generali

1. La Stazione Appaltante ed il Comune si riservano con provvedimento motivato in cui devono essere esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva delle forme di finanziamento ovvero la non convenienza, l'inidoneità, l'incongruità o l'invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale che consentirà loro di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del Codice Civile.
2. Con l'accettazione incondizionata delle clausole del Bando, del presente disciplinare e del Capitolato e in generale di tutta la documentazione di gara, si intende implicita la dichiarazione del concorrente di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per eseguire le prestazioni oggetto della presente gara.



3. Tutte le proposte progettuali e la documentazione di gara saranno acquisite dalla Stazione Appaltante e dal Comune e non verranno restituite.
4. In caso di eventuale contrasto tra le clausole del presente disciplinare e quelle del Capitolato di appalto, deve sempre essere accordata prevalenza alle prime, atteso che il Capitolato assolve alla preminente funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi dell'Amministrazione e dell'impresa aggiudicataria in seguito all'espletamento della gara e non di regolamentare direttamente la procedura selettiva (v. Consiglio di Stato Sez. V 29 agosto 2006 n. 503).
5. La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna protesta al riguardo.

21.2 Rimborso spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara

Si informa che, ai sensi dell'art.216, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, l'aggiudicatario dovrà rimborsare al Comune di Tavullia (PU) le spese di pubblicazione del **bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva. La somma ammonta ad euro **510,00 + IVA + 16,00 per Bollo**.

Entro il medesimo termine, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n.179/2012 convertito con modificazioni in L. n. 221/2012, dovrà inoltre rimborsare al Comune le spese di pubblicazione dell'avviso di **Bando sui quotidiani (Gazzetta Aste e Appalti pubblici (€ 100,00 + IVA 22% – e il Resto del Carlino Ed. Pesaro € 380,00 + IVA)**

L'importo presunto delle spese di pubblicazione del bando è pari a € **1.223,80 IVA compresa**. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

L'affidatario, ai sensi dell'art.216, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (pubblicato in G.U. n. 20 del 25.01.2017), **dovrà rimborsare anche** le spese di pubblicazione dell'**avviso sui risultati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** che saranno quantificate a seguito dell'effettiva pubblicazione e dell'emissione della relativa fattura da parte delle agenzie concessionarie per la pubblicità legale.

21.3 Sanzioni e penalità

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, regolamenti, al Capitolato d'appalto ed alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune di Tavullia.

Per gli inadempimenti agli obblighi imposti, nell'esecuzione del servizio possono essere applicate delle sanzioni così come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto.

21.4 Disciplina sul lavoro

L'affidatario applica al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale



si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art.30, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016).

21.5 Disciplina economica

Per la disciplina economica si rinvia al Titolo I del Capitolato speciale d'appalto in quanto compatibile con la normativa vigente in materia.

21.6 Procedure di ricorso

Il bando di gara e tutta la relativa documentazione, ai sensi del combinato disposto dell'art.204 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli art.i 119 e 120 D. Lgs. n.104/2010, possono essere impugnati unicamente mediante ricorso al T.A.R. Marche, corrente in Ancona via della Loggia n.24, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. (V^ Serie Speciale Contratti Pubblici) n. 118 del 10.10.2018.

21.7 Accesso agli atti e divieto di divulgazione

Salvo quanto espressamente previsto nel D.Lgs. n.50/2006. in particolare all'art.53, il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990. I richiedenti pertanto hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, fatta salva la possibilità da parte dei concorrenti di escludere da tale accesso, indicandolo esplicitamente nella documentazione di gara, le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, **secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente**, segreti tecnici o commerciali. È fatto salvo quanto previsto dall'art.53, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

71

21.08 Obblighi Codice Comportamento

L'aggiudicatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 62/2013, come integrato dalle disposizioni del **Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tavullia**. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute, comporta la risoluzione del presente contratto (art.1456 c.c.).

21.09 Informativa sulla privacy

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità previste dal Regolamento (UE) 20167679 (RGPD).



Con l'invio dell'offerta, i concorrenti esprimono tacitamente il loro consenso al predetto trattamento.

La gara si attua nei modi indicati nel presente disciplinare. Per quanto non espressamente previsto, trova applicazione il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nonchè le Linee Guida n.9 approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.318 del 28 marzo 2018).

Il presente Disciplinare e la relativa documentazione di gara restano in pubblicazione dal **10/10/2018 al 15/11/2018**.

Allegati:

Allegato A - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative;

Allegato B – *Linee guida per compilazione modello formulario gara unico europeo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/7/2016 n°3 e Allegato file ESPD REQUEST (Richiesta di DGUE) in formato XML (da utilizzare per la compilazione del DGUE elettronico - obbligatorio dal 18/04/2018)*

Allegato B1 – Schema soggetti sottoposti al controllo antimafia;

Allegato C – *Scheda di Offerta Economica*


Progetto Definitivo

Capitolato Speciale d'Appalto ed allegati

- Determinazione a contrarre del Responsabile Area Servizi per il Territorio del Comune di Tavullia (PU) n°221 del 4/7/2018

- Determinazione dirigenziale a contrarre integrativa del Responsabile Area Servizi per il Territorio del Comune di Tavullia n. 231 del 11.07.2018

Pesaro, li 3 Ottobre 2018



Il Direttore della SUA

Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino

Dott. Marco Domenicucci

SB/pb